

La nuova direttiva Europea 2016/801 studiata per attrarre talenti nel territorio

La ricerca abbatte i confini

Per i cittadini di paesi extra Ue semplificata la mobilità

DI BEATRICE MIGLIORINI

Per studenti e ricercatori extracomunitari diventa più facile muoversi e soggiornare all'interno dell'Ue. Addio, quindi, alla domanda di visto per spostarsi da uno stato membro all'altro per motivi di lavoro o di studio e più tempo per cercare un impiego a seguito del termine della fase di ricerca o di completamento del percorso accademico. Prende forma dopo un iter di quasi due anni la nuova direttiva 2016/801 sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi. Un testo che entro il

21 maggio 2018 dovrà essere recepito dai paesi membri e che si è reso necessario, per stessa ammissione delle istituzioni europee, a seguito di una attenta analisi in merito all'efficacia che la direttiva studenti (2004/114/Ce) e la direttiva ricercatori (2005/71/Ce) hanno avuto negli anni. Testi ritenuti complessivamente inadatti per attrarre giovani potenziali talenti all'interno dei confini Ue. Tra le novità previste dalla nuova direttiva, poi, anche l'introduzione di norme ad hoc per i soggetti collocati alla pari. Questi, infatti, saranno sotto la responsabilità della famiglia ospitante che,

al momento dell'ingresso del soggetto, sarà tenuta a fornire tutti i dettagli circa il denaro che intenderà fornire per le piccole spese, gli accordi in merito alla frequenza di corsi e il numero massimo di ore di impegni familiari.

Tra le disposizioni che risulteranno essere valide per tutte le categorie interessate dal nuovo testo, ovvero studenti, ricercatori, tirocinanti, volontari e soggetti collocati alla pari, quelle di base per l'ingresso dentro i confini Ue.

Affinché un soggetto possa beneficiare delle nuove disposizioni, dovrà, quindi,

presentare un titolo di viaggio valido la cui durata dovrà essere per lo meno pari alla durata del soggiorno previsto, essere maggiorenne o presentare l'autorizzazione dei genitori, essere in possesso di una copertura assicurativa di durata pari al soggiorno previsto, esibire la prova del pagamento delle tasse dovute per il trattamento della domanda e dimostrare di avere risorse sufficienti per provvedere al suo sostentamento. Tale requisito, inoltre, sarà valutato anche sulla base di eventuali indennizzi o compensi previsti per il soggetto nel corso del suo soggiorno nel paese ospitante.

La mobilità per studenti e ricercatori extracomunitari

Le regole oggi	Le regole domani
Studenti e ricercatori	
Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore dovranno essere autorizzati dallo stato di appartenenza. Gli studenti, invece, dovranno risultare accettati da un istituto di insegnamento superiore	Non cambia
Per i ricercatori gli stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano solo se perdura il motivo della ricerca e se l'istituto fornisce una dichiarazione di presa in carico del soggetto. Agli studenti, invece, è rilasciato un permesso di soggiorno valido un anno	Studenti e ricercatori potranno soggiornare per almeno nove mesi dopo aver terminato gli studi o le ricerche per cercare un lavoro o dare vita ad una attività indipendentemente dal legame con una struttura di riferimento. Lo stato membro, finito tale termine, potrà riservarsi la facoltà di effettuare delle verifiche relativamente all'attività intrapresa
Obbligo di inoltrare domanda di visto al momento del trasferimento in un altro stato dell'Ue. Qualora il visto venga rilasciato, il soggiorno non può durare più di tre mesi. Se la permanenza del ricercatore in un altro stato membro supera tale termine, lo stato ospitante può subordinare la concessione di un permesso prolungato alla di un'altra convenzione di accoglienza con la struttura di riferimento. Gli studenti, invece, possono spostarsi in un altro stato membro a condizione che il nuovo programma di studi prescelto sia effettivamente complementare al programma di studi intrapreso	Agli studenti e ai ricercatori per spostarsi internamente all'Unione basterà una notifica allo stato membro di destinazione. Il secondo soggiorno, per i ricercatori, non dovrà durare più di sei mesi e per gli studenti più di un anno
Il ricongiungimento familiare per i ricercatori è ammesso previa effettuazione di verifiche da parte dello stato ospitante sui familiari. I ricercatori, inoltre, devono dimostrare la concreta possibilità di rimanere in modo stabile presso lo stato ospitante	I ricercatori avranno la possibilità di usufruire del ricongiungimento familiare indipendentemente dall'effettiva possibilità di permanere in modo stabile nello stato. I familiari, inoltre, avranno la possibilità di lavorare e di seguire il proprio parente che decida di spostarsi un altro stato membro dell'Ue

Ogni stato membro fissa il limite massimo di ore per settimana o di giorni o mesi per anno in cui è permesso allo studente di esercitare una attività lavorativa di tipo subordinato. Il limite minimo è fissato in dieci ore per settimana, o l'equivalente in giorni o mesi per anno	Agli studenti è riconosciuto il diritto di lavorare almeno 15 ore a settimana
Tirocinanti	
Ai tirocinanti è rilasciato un permesso di soggiorno della validità massima di un anno che può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale. Il permesso è rilasciato a condizione che sia stipulata una convenzione di formazione con l'ente interessato	Ai tirocinanti è rilasciato un permesso di soggiorno della validità massima di un anno e può essere prorogato una sola volta ed esclusivamente per il tempo necessario al conseguimento di una qualifica professionale. Il permesso è rilasciato a condizione che sia stipulata una convenzione di formazione con l'ente interessato e che il tirocinante abbia già una qualifica professionale tale da consentirgli di beneficiare dell'esperienza di lavoro
Volontari	
Ai volontari è rilasciato un permesso di soggiorno della validità di un anno massimo a condizione che sussista una convenzione stipulata con l'organizzazione promotrice del programma di volontariato prescelto nello Stato membro interessato, in cui siano specificate le funzioni del volontario. In circostanze eccezionali, se la durata del programma prescelto è superiore a un anno, la validità del permesso di soggiorno può corrispondere al periodo in questione	Non cambia
Collocati alla pari	
	Ai soggetti collocati alla pari, di età compresa tra 17 e i 30 anni, è rilasciato il permesso di soggiorno della validità di un anno a condizione che sia presentata una attestazione della famiglia ospitante in merito alla presa in carico del soggetto. Inoltre, dovrà essere presentata una convenzione stipulata con la famiglia ospitante che definisca diritti e doveri della persona collocata alla pari, tra cui anche la somma di denaro

